

Allegato "B"
allo raccolto n 11273

APPROVATO
ASSEMBLEA
DEL
05 febbraio 2023

STATUTO

V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi ODV

INDICE

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

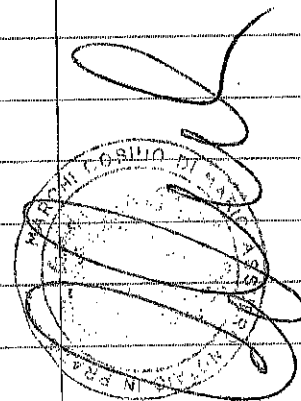
- Articolo 1 Denominazione e sede
Articolo 2 Principi ispiratori dell'Associazione
Articolo 3 Scopi ed attività
Articolo 4 Altre attività di volontariato
Articolo 5 Logo, emblema e standardo dell'Associazione
Articolo 6 Festa dell'Associazione
Articolo 7 Regolamento

I SOCI

- Articolo 8 Ammissione dei soci
Articolo 9 Categorie dei soci
Articolo 10 Soci sostenitori, benemeriti ed onorari
Articolo 11 Doveri e diritti dei soci
Articolo 12 Provvedimenti disciplinari
Articolo 13 Gratuità delle prestazioni dei soci e collaborazioni retribuite
Articolo 14 Perdita della qualità di socio
Articolo 15 Eleggibilità e durata delle cariche sociali
Articolo 16 Ineleggibilità alle cariche sociali ed incompatibilità

L' ORGANIZZAZIONE

- Articolo 17 Struttura dell'Associazione
Articolo 18 Ordinamento dell'Associazione



	Articolo 19	L'assemblea generale dei soci
	Articolo 20	Il consiglio direttivo
	Articolo 21	L'Assemblea dei Coordinatori
	Articolo 22	Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo
	Articolo 23	Vacanze tra i membri del consiglio direttivo
	Articolo 24	Il presidente
	Articolo 25	Il potere di firma
	Articolo 26	L'ufficio di presidenza
	Articolo 27	Il collegio degli ispettori contabili
	Articolo 28	Il collegio dei probiviri
	Articolo 29	Vacanze tra gli ispettori contabili e i probiviri
	Articolo 30	I referenti provinciali
	Articolo 31	Le sezioni
	Articolo 32	L'assemblea dei soci di sezione
	Articolo 33	Il consiglio di sezione
	Articolo 34	Il coordinatore di sezione
	Articolo 35	I distaccamenti
	Articolo 36	Il responsabile del distaccamento
	Articolo 37	I gruppi
	Articolo 38	Il capogruppo
	Articolo 39	Le commissioni
	Articolo 40	I commissari
	Articolo 41	Gli ispettori
	Articolo 42	Il centro operativo regionale
	Articolo 43	I nuclei di intervento specialistico di protezione civile

Articolo 44 Verball degli organi collegiali

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Articolo 45 Patrimonio dell'Associazione

Articolo 46 Intestazione dei beni sociali

Articolo 47 Il conferimento di beni o capitali

Articolo 48 I fondi delle sezioni e dei gruppi

Articolo 49 Il fondo regionale

Articolo 50 Esercizio sociale e bilancio sociale

Articolo 51 I bilanci delle sezioni e dei gruppi

Articolo 52 Sanzioni

Articolo 53 Organo di Controllo

Articolo 54 Atti e pubblicazioni dell'Associazione

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 55 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Articolo 56 Rinvii

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione e sede

L'Associazione denominata V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ODV è un'organizzazione di volontariato istituita ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, del Libro I, Titolo II del Codice civile, del D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore, delle leggi regionali in materia e delle successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione ha carattere regionale ed opera prevalentemente in Toscana.

L'Associazione ha sede legale in Firenze.

Articolo 2

Principi ispiratori dell'Associazione

La V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ODV è un'organizzazione di volontariato apolitica, apartitica e aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro, anche indiretto, con finalità, civiche, di solidarietà umana e di utilità sociale che si prefigge di realizzare principalmente attività di interesse generale attraverso l'azione volontaria dei propri aderenti.

Articolo 3

Scopi ed attività

Tutte le attività dell'Associazione sono prive dello scopo di lucro e sono finalizzate al perseguimento dell'interesse generale, **prevalentemente a favore di terzi**, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rendendo più organizzato ed efficiente il servizio di volontariato in situazioni di bisogno del singolo o della collettività, nel settore dell'antincendio boschivo, della protezione civile e, più in generale, della tutela della persona umana, dei beni e della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e degli animali.

In particolare, l'Associazione ha per scopi:

- la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi;
- la prevenzione, il contrasto e la soluzione di ogni altro evento pregiudizievole per l'ambiente naturale in ogni suo aspetto e, in particolare, per il patrimonio boschivo;
- l'esplicazione, sia nelle fasi della previsione e prevenzione che in quelle della repressione e soccorso, di attività di protezione civile, ai sensi del D.Lgs. 02/01/2018, n. 1, in settori diversi dall' antincendio boschivo, avva-

lendosi anche di nuclei di intervento specialistico di protezione civile, attraverso la collaborazione e cooperazione con le Istituzioni, gli Enti e le Amministrazioni competenti o soggetti privati.

- la formazione, la qualificazione, la specializzazione e l'addestramento dei propri associati per lo svolgimento dei compiti diretti al raggiungimento degli scopi associativi, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti, Amministrazioni o singoli esperti esterni all'Associazione.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'Associazione **svolgerà in via esclusiva e principale le seguenti attività di Interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:**

- **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;**
- **protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.**

In particolare l'associazione potrà:

- promuovere lo studio, la ricerca, l'educazione e la formazione in ordine alle problematiche connesse agli incendi boschivi ed agli altri eventi pregiudizievoli per l'ambiente naturale nonché, più in generale, in tema di protezione civile;
- acquisire, mantenere ed incrementare la disponibilità di strutture, mezzi, attrezzature, risorse umane e finanziarie occorrenti all'espletamento delle

attività statutarie;

- | | |
|---|---|
| • | collaborare e cooperare con Istituzioni, Enti, Amministrazioni ed Associazioni territoriali, nazionali ed internazionali, pubblici o privati, aventi scopi conformi o compatibili con quelli di cui al presente Statuto; |
| • | promuovere la realizzazione di associazioni complesse e federazioni o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, nazionali o internazionali o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, aventi scopi conformi o compatibili con quelli contemplati nel presente Statuto, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni. |

Tutte le attività dell'Associazione sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli eventuali enti associati, conformemente alle prescrizioni legislative.	
--	--

Articolo 4

Altre attività di volontariato	
--	--

L'Associazione può svolgere anche attività di organizzazione o supporto in eventi	
anche di carattere promozionale, utili per il perseguimento delle proprie finalità sta-	
tutarie di interesse generale, nonché fornire assistenza alle manifestazioni nazio-	
nali o locali, anche organizzate da terzi, sia pubblici che privati, con compiti e man-	
sioni di salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni, ove previsto o con-	
sentito e nel rispetto delle normative vigenti nonché altri servizi di assistenza simi-	
lari.	

Tali attività e servizi non avranno carattere di obbligatorietà, sia con riferimento ai singoli soci sia per quanto attiene alle articolazioni organizzative o territoriali dell'Associazione, e non potranno mai essere, o porsi, in contrasto con le caratteri-	
---	--

stiche costituzionali e con i principi ispiratori dell'Associazione, né con gli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

In ogni caso le attività diverse, oggetto del presente articolo, avranno carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art 3.

Dei risultati delle attività di cui al presente articolo è fatta menzione nei documenti di bilancio.

Articolo 5

Logo, emblema e standardo dell'Associazione

Il logo dell'Associazione è costituito dalla sigla VAB formata da lettere maiuscole tondeggianti di colore verde; le lettere A e V sono costituite dallo stesso carattere-ovviamente capovolto in un caso- con il trattino della A sostituito da un cerchio pieno di colore rosso; la B è priva del tratto rettilineo verticale ed i tre tratti orizzontali hanno lunghezze crescenti dal basso verso l'alto. L'emblema ha forma circolare e riproduce una folgore di colore rosso che attraversa due montagne affiancate e parzialmente sovrapposte di colore verde, in campo giallo, con il logo VAB ben evidenziato, il tutto circondato da un bordo verde che riporta nel suo spessore le parole "Vigilanza Antincendi Boschivi" e "Protezione civile".

Lo standardo è di colore giallo con impresso in grande il logo VAB e l'emblema dell'Associazione.

Lo standardo dell'Associazione non può essere usato senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio di presidenza.

Il logo o l'emblema devono essere riportati su tutti gli atti, pubblicazioni e distintivi dell'Associazione, nonché sui materiali e le attrezzature. Il logo deve essere apposto su tutti gli automezzi mentre l'emblema è riportato sul distintivo del personale e sulle insegne da collocarsi all'ingresso delle sedi sociali.



A large, stylized handwritten signature in dark ink, located in the right margin of the page.

Nei documenti ufficiali associativi, nella carta intestata ed in ogni altro atto promanante dall'Associazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 117/2017, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV.

Articolo 6

Festa dell'Associazione

L'ultima domenica del mese di aprile di ogni anno si celebra la festa dell'Associazione.

Articolo 7

Regolamento

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dal presente Statuto e, in suo ossequio, dal Regolamento redatto ed approvato dal consiglio direttivo. La materia elettorale può essere disciplinata da un apposito regolamento.

I SOCI

Articolo 8

Ammissione dei soci volontari

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, in pieno possesso dei diritti civili ed in regola con le norme di Pubblica Sicurezza, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua, confessione religiosa, opinione politica e condizione personale e sociale, nonché le persone giuridiche – ivi compresi gli organismi non riconosciuti - che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione ed accettino senza riserve il presente Statuto.

Il numero degli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro eventualmente ammessi non potrà in ogni caso essere superiore al cinquanta per cento del nume-

ro delle organizzazioni di volontariato che risultino iscritte.

Per l'ammissione a socio è necessario presentare apposita domanda scritta al consiglio direttivo, controfirmata dal coordinatore della sezione di riferimento e corredata dei documenti previsti dal Regolamento.

Per i soci minorenni, la domanda sarà firmata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il socio entra a far parte della sezione o del gruppo dell'Associazione espressamente prescelti al momento della presentazione della domanda di ammissione.

L'aspirante socio che risieda fuori della Regione Toscana o in una zona territoriale della Regione ove non operino sezioni o gruppi dell'Associazione, ovvero formuli motivata richiesta in tal senso, può entrare a far parte della sede regionale dell'Associazione.

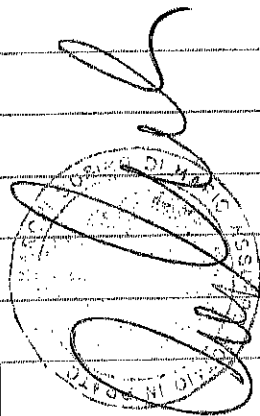
Il consiglio direttivo delibera, sull'ammissione di nuovi soci nonché sull'appartenenza di un socio ad una delle categorie di cui agli articoli 9 e 10 secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato da parte del Consiglio Direttivo.

Parimenti, entro 60 (sessanta) giorni, è comunicata la motivazione dell'eventuale delibera di rigetto.

Chi ha proposto la domanda, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea generale dei Soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'adesione all'Associazione, per qualsiasi categoria di socio ha effetto con l'annota-



zione nel libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Categorie dei soci volontari

I soci si dividono in:

SOCIO ORDINARIO: I soci ordinari sono tutti i soci volontari iscritti all'Associazione e che ne riconoscono gli scopi e la funzione sociale. Partecipano alla vita ed organizzazione associativa. Non svolgono attività operativa ma organizzativa e promozionale.

SOCIO OPERATIVO: i soci operativi sono i soci **volontari** che, a seguito di adeguata formazione e preparazione partecipano attivamente ed operativamente alla vita associativa svolgendo i servizi di Antincendio Boschivo o Protezione Civile o comunque i servizi previsti dal presente statuto e dal regolamento.

Articolo 10

Soci Sostenitori, Benemeriti e Onorari

SOSTENITORI. I soci sostenitori sono tenuti al versamento della quota sociale annuale di tesseramento stabilita in misura superiore a quella dei soci operativi. Non sono tenuti allo svolgimento delle attività di istituto proprie dell'Associazione, essendo tuttavia tenuti a promuovere gli scopi sociali e la crescita morale e materiale dell'Associazione. L'ammontare del versamento a titolo di quota sociale annuale di tesseramento dei soci sostenitori può essere rimesso alla discrezionalità ed alla generosità del singolo socio sostenitore, fermo restando il limite minimo dell'ammontare della quota sociale annuale stabilita dal consiglio direttivo per i soci operativi.

BENEMERITI. I soci benemeriti, che si siano distinti per il costante impegno profuso all'interno dell'Associazione, non sono tenuti al versamento della quota sociale

annuale di tesseramento. Non sono tenuti allo svolgimento delle attività di istituto proprie dell'Associazione, essendo comunque tenuti a promuovere gli scopi sociali e la crescita morale e materiale dell'Associazione.

ONORARI: Il consiglio direttivo, con deliberazione assunta all'unanimità, può conferire - temporaneamente o a vita il riconoscimento di socio onorario a persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per:

- il duraturo impegno profuso all'interno dell'Associazione, i segnalati servizi, la notorietà e la positiva immagine dalle quali l'Associazione abbia tratto o possa trarre vantaggio, i rilevanti contributi o le donazioni in favore dell'Associazione;
- lo studio, l'opera o l'impegno culturale o politico applicati nell'ambito dei temi sottesi agli scopi associativi.

Il riconoscimento della qualità di socio onorario ha effetto a seguito dell'accettazione scritta e senza riserve dello Statuto, nonché della nomina stessa, da parte della persona alla quale conferita.

L'ammontare delle quote sociali annuali di tesseramento relative a ciascuna categoria di soci è stabilito dal consiglio direttivo.

Articolo 11

Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di:

- affermare e difendere, principalmente con l'esempio, i principi ispiratori e gli scopi della Associazione;
- collaborare alla crescita morale e materiale dell'Associazione;
- rispettare e far rispettare lo Statuto ed il Regolamento, nonché le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;

- versare le quote sociali annuali di tesseramento entro il giorno trentuno del mese di gennaio di ogni anno.

I soci volontari operativi hanno, inoltre, il dovere di svolgere le attività di istituto della Associazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento.

Tutti i soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali sociali in conformità alle deliberazioni degli organi associativi;
- partecipare a tutte le manifestazioni ed attività sociali alle condizioni e con le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi associativi;
- intervenire alle adunanze assembleari dell'Associazione;
- **prendere visione dei libri associativi e degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese a seguito di richiesta scritta al Presidente dell'associazione e secondo modalità previste da apposito regolamento.**

- Tutti i soci hanno diritto di:
- votare nelle adunanze assembleari dell'Associazione;
- **eleggere e essere eletti alle cariche sociali, fatti salvi i limiti e le condizioni di cui agli articoli 15 e 16.**

I soci che arrechino danno alle strutture o beni strumentali dell'Associazione per dolo o colpa grave sono solidalmente tenuti al versamento di un indennizzo per il danno causato. L'ammontare dell'indennizzo è determinato dal consiglio direttivo, su istanza ed in accordo con il consiglio della sezione presso la quale opera il socio, in ragione dell'entità del danno e del grado di responsabilità del socio medesimo.

mo.

Articolo 12

Provvedimenti disciplinari

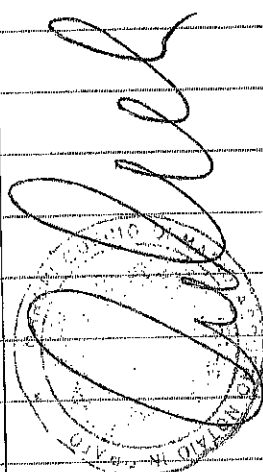
Le sanzioni disciplinari nei confronti dei soci sono deliberate ed applicate, nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, dal consiglio direttivo, direttamente o previa istanza motivata pervenuta da un consiglio di sezione, al fine di censurare:

- comportamenti pregiudizievoli per i principi ispiratori, gli scopi, gli interessi, l'attività, il patrimonio o l'immagine dell'Associazione;
- comportamenti contrastanti con le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Le sanzioni disciplinari consistono in:

- richiamo scritto;
- revoca temporanea o permanente dell'autorizzazione all'utilizzo di apparati radio, revoca temporanea o permanente dell'autorizzazione alla condotta di veicoli associativi, esclusione da determinati servizi operativi, obbligo di espletare determinati servizi d'istituto;
- sospensione o revoca della qualifica operativa, incarico o ruolo associativo;
- sospensione per un periodo di tempo minimo di sette giorni e massimo di tre anni;
- esclusione dall'Associazione.

Ogni provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare è deliberato dal consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; deve essere motiva-



to e comunicato al socio per iscritto.

Il provvedimento di sospensione o esclusione non libera il socio dall'obbligo del versamento di tutte le eventuali somme, a qualsiasi titolo, dovute all'Associazione e comporta la privazione di tutti i diritti connessi alla qualità di socio, ivi compreso quello di frequentare i locali sociali e di partecipare a qualsiasi manifestazione, attività o servizio associativo.

Articolo 13

Gratuità delle prestazioni dei soci e collaborazioni retribuite

Tutte le prestazioni di ogni socio per lo svolgimento dei compiti sociali, sono rese in modo personale, spontaneo e gratuito, per sua libera scelta, al fine di svolgere attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

E' fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti stabiliti preventivamente dal consiglio direttivo e secondo le modalità previste dal Regolamento e comunque nelle forme e nei limiti di legge.

Sono parimenti spontanei, gratuiti e disinteressati tutti gli uffici attinenti qualsivoglia carica o incarico sociale.

Prestazioni d'opera retribuite di dipendenti o professionisti convenzionati, sono ammesse solo per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione e, in parti-

colare, per l'espletamento di funzioni o incarichi tecnici, burocratici, amministrativi, contabili e fiscali o di istruzione e qualificazione professionale dei volontari, ai sensi delle vigenti normative.

Articolo 14

Perdita della qualità di socio

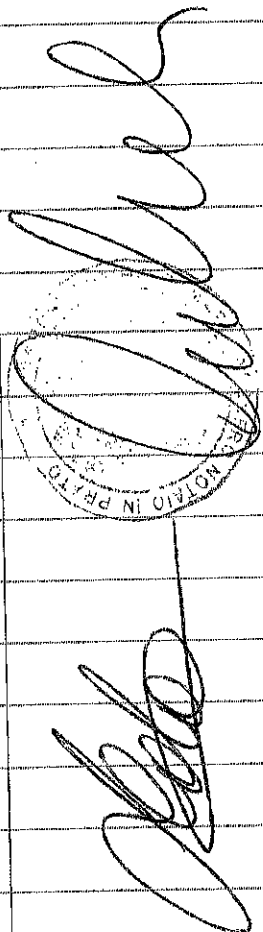
Il vincolo associativo che lega l'Associazione al socio può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato, per:

- morte;
- recesso;
- esclusione;
- decadenza per morosità.

Il versamento della quota associativa deve essere improrogabilmente effettuato entro il trentuno gennaio di ogni anno **pena la decadenza dalla qualifica di socio deliberata dal Consiglio direttivo.**

La deliberazione di esclusione del Consiglio direttivo dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e ricorrere, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di esclusione, al Collegio dei Probiviri che dovrà decidere dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

A seguito della perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo intervenuta, sorge l'obbligo del versamento di tutte le eventuali somme a qualsiasi titolo ancora dovute all'Associazione, della immediata restituzione della tessera associativa, dei beni strumentali di proprietà dell'Associazione eventualmente detenuti, degli emblemi sociali e di quanto altro possa, anche indirettamente, qualificare il detentore come appartenente all'Associazione.



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO IN PRATTA" around its perimeter. Below the signature, there is another handwritten mark, possibly a date or a second signature.

Articolo 15

Eleggibilità e durata delle cariche sociali

Tutti i soci aventi diritto al voto, non soggetti a cause di ineleggibilità sono eleggibili alle cariche sociali.

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni ed è fatta salva la rieleggibilità, senza limiti di tempo.

Condizione di eleggibilità per ciascuno dei membri del consiglio direttivo è l'iscrizione all'Associazione da almeno tre anni alla data indetta per le consultazioni elettorali.

Condizione di eleggibilità per ciascuno dei membri dei consigli di sezione è l'iscrizione all'Associazione da almeno un anno alla data indetta per le consultazioni elettorali.

La presentazione delle candidature per l'elezione alle cariche sociali e le procedure di voto sono disciplinate dal Regolamento, fermo restando il principio della personalità e della segretezza del voto.

Articolo 16

Ineleggibilità alle cariche sociali ed incompatibilità

Non possono essere eletti alle cariche sociali:

- i soci che rivestano cariche, incarichi o funzioni politiche o sindacali la cui incompatibilità è prevista dalla legge;
- i soci che siano stati precedentemente sospesi per più di sei mesi. In tal caso l'ineleggibilità opera per tre anni dal termine del periodo di sospensione;
- i soci che nel precedente mandato hanno perso la qualità di membro eletto di un qualsiasi organo dell'Associazione per cumulo di assenze. Tale

ineleggibilità permane solo per il mandato successivo a quello in cui si è verificata la perdita della qualifica;

In relazione alle nomine dei componenti del Consiglio Direttivo trova applicazione l'art. 2382 del codice civile.

I componenti del collegio degli ispettori contabili e del collegio dei probiviri non possono ricoprire nessuna altra carica associativa.

Qualora un socio eletto a una carica sociale ne ricopra già un'altra incompatibile, deve optare per una delle due, con comunicazione scritta da inoltrarsi alla Segreteria dell'Associazione, antecedentemente alla prima adunanza di uno degli organi associativi interessati.

L'ORGANIZZAZIONE

Articolo 17

Struttura dell'Associazione

La struttura dell'Associazione è organizzata come segue.

Livello centrale, costituito da:

- sede e organi regionali;
- centro operativo regionale.

Livello periferico, costituito da:

- referenti territoriali;
- sezioni;
- distaccamenti;
- gruppi.

Altre strutture:

- nuclei di intervento specialistico

Articolo 18

	Ordinamento dell'Associazione	
	L'Associazione esplica la propria attività a mezzo degli organi centrali e periferici ordinari, straordinari e facoltativi.	
	Sono organi associativi	
	• l'assemblea generale dei soci;	
	• Il consiglio direttivo;	
	• Il collegio dei probiviri.	
	Sono organi interni centrali:	
	• l'assemblea dei coordinatori;	
	• l'ufficio di presidenza;	
	Sono cariche associative centrali:	
	• Il Presidente	
	• Il Vicepresidente	
	• Il Segretario	
	• Il tesoriere	
	• I referenti per ciascun settore organizzativo dell'associazione	
	Sono istituti di partecipazione territoriale:	
	• i referenti territoriali;	
	• le assemblee dei soci di sezione;	
	• i consigli di sezione;	
	• i coordinatori di sezione;	
	• i responsabili dei distaccamenti;	
	• i capigruppo.	
	Sono organi interni facoltativi:	
	• le commissioni.	

Sono organi interni straordinari:

- I commissari;
- gli ispettori.

Sono organi interni di controllo

- il collegio degli ispettori contabili
- l'organo di controllo e revisore dei conti

Articolo 19

L'assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria.

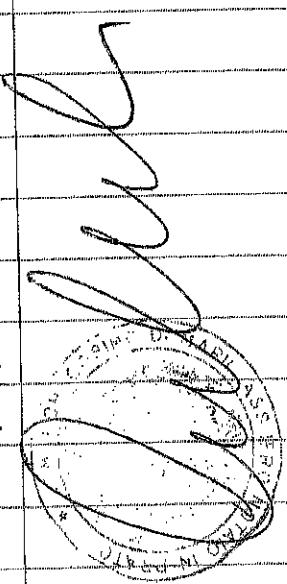
Hanno diritto di partecipare all'assemblea generale tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale di tesseramento alla data dell'adunanza assembleare e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Hanno diritto al voto nell'assemblea generale tutti i soci.

Ogni socio, sia esso persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.

Al fine di consentire la più alta partecipazione degli iscritti alle adunanze, in particolare in occasione dell'approvazione dei bilanci e dell'elezione degli organi centrali dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci può essere svolta anche con riunioni separate, diffuse sul territorio ove opera l'Associazione.

L'Assemblea potrà quindi risultare regolarmente costituita anche sommando le presenze dei volontari di ogni singola Sezione che risultino riuniti, con la presidenza di uno dei Coordinatori, nella data e nell'ora indicate nella convocazione, in luoghi diversi da quello ove la stessa è ufficialmente convocata, purché tali luoghi siano stati indicati alla Segreteria dell'Associazione, entro l'ora d'inizio dell'Assemblea stessa ed a condizione che le anzidette riunioni, siano effettuate contemporaneamente



all'inizio dell'adunanza ed in collegamento da remoto con la stessa, secondo le modalità previste dal regolamento.

I soci riuniti nelle riunioni separate potranno intervenire nell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero potranno esprimere il loro voto per corrispondenza o in via elettronica, purché abbiano previamente documentato la loro identità al Coordinatore che presiede la riunione separata e purché questi a sua volta abbia documentato la presenza dei soci, alla presidenza dell'Assemblea entro la fine della seduta della stessa.

Di tutte le operazioni di identificazione, di intervento e di voto, viene dato atto nel verbale della riunione separata.

Il verbale della riunione separata è redatto a cura del Coordinatore che l'ha presieduta, il quale deve trasmetterne copia al Consiglio Direttivo entro 24 (ventiquattro) ore dal termine della riunione separata, al fine dell'inserimento dello stesso nel libro dei verbali delle riunioni separate, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'assemblea generale dei soci, in sede ordinaria:

- indirizza l'attività dell'Associazione;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che il consiglio direttivo ritenga di sottoporle;
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo relativi ad ogni esercizio annuale, come predisposti dal consiglio direttivo;
- elegge la commissione elettorale composta da tre o cinque membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione e voto in assemblea generale e non hanno presentato candidatura per le cariche da eleggere, incaricata della gestione delle operazioni di voto in occasione del rinnovo delle cariche sociali;

- elegge ogni tre anni i membri del consiglio direttivo, del collegio degli ispettori contabili e del collegio dei probiviri nelle modalità previste dal regolamento o li revoca;
- elegge, in via suppletiva, i membri del consiglio direttivo, del collegio degli ispettori contabili e del collegio dei probiviri, nelle modalità previste dallo statuto e dal regolamento, al fine di colmare eventuali vacanze verificatesi fra i membri di tali organi sociali;
- delibera, su proposta del consiglio direttivo, la realizzazione di associazioni complesse e federazioni o l'adesione dell'Associazione per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, nazionali o internazionali o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, aventi scopi conformi o compatibili con quelli contemplati nel presente Statuto, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sui provvedimenti di esclusione in caso di ricorso del socio escluso dopo aver adito il collegio dei probiviri;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea generale dei soci, in sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio associativo.

L'assemblea generale dei soci è convocata presso la sede dell'Associazione ovvero nel diverso luogo motivatamente indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente mediante lettera raccomandata, o altro mezzo scritto che assicuri la completa e tempestiva trasmissione, indirizzata ai coordinatori ed ai capigruppo di ciascuna sezione e ciascun gruppo.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con almeno trenta giorni di anticipo e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea generale dei soci è convocata ogni anno, in sessione ordinaria, per esaminare ed approvare il bilancio, e ogni qualvolta il presidente o il consiglio direttivo, il collegio degli ispettori contabili, il collegio dei probiviri, l'organo di controllo ovvero un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità espressa mediante istanza scritta alla segreteria regionale.

L'assemblea generale dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente o, in sua mancanza, dal vicepresidente ovvero in mancanza di questo dal socio ordinario con maggiore anzianità di iscrizione presente all'adunanza.

Il presidente dell'assemblea è coadiuvato dal segretario regionale o, in mancanza di questo, da un segretario all'uopo nominato dal presidente stesso.

L'assemblea generale, in sede ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea generale in sede ordinaria, in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti.

L'assemblea generale, in sede straordinaria, in prima convocazione, è rego-

larmente costituita con l'intervento di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea generale in sede straordinaria, in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

In terza convocazione e nelle eventuali successive occorre la presenza di almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea generale dei soci, in sessione ordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea generale dei soci, in sessione straordinaria, delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti salvo nel caso in cui si debba decidere per lo scioglimento dell'associazione per cui è necessario che l'assemblea deliberi con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Nell'assemblea generale dei soci non sono ammesse deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo la decisione del presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto dal Regolamento.

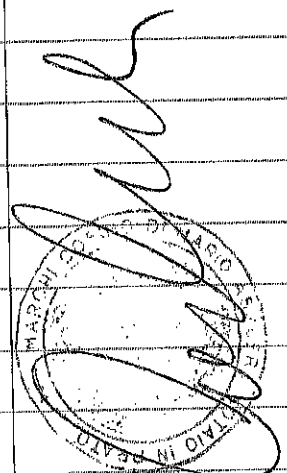
In ogni caso, tutte le votazioni inerenti alle elezioni delle cariche e degli organi sociali sono segrete.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea generale sono riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte unitamente al presidente.

Il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci è tenuto dal Consiglio Direttivo.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti.

Le delibere prese dall'assemblea generale dei soci nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento, obbligano tutti i soci dell'Associazione ivi compresi quelli non



intervvenuti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 20

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dallo Statuto e dalla legge.

E' composto da un minimo di quindici ad un massimo di ventuno membri eletti dall'assemblea generale dei soci.

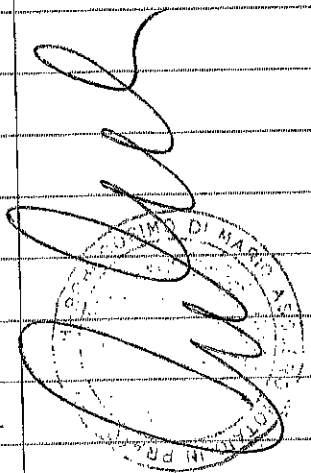
I referenti territoriali sono ordinariamente ammessi a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio direttivo.

Su richiesta dell'Associazione o della Regione Toscana, un rappresentante nominato dalla Regione stessa può essere ammesso a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo:

- attua le deliberazioni adottate dall'assemblea generale dei soci;
- adotta i provvedimenti di carattere generale per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'Associazione, curando l'osservanza delle disposizioni statutarie, del regolamento e delle delibere degli organi associativi;
- dirige e coordina l'attività dell'Associazione adottando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di interesse generale dell'Associazione e per la sua organizzazione;
- delibera sull'ammissione di nuovi soci, sull'appartenenza di un socio ad una delle categorie di cui all'articolo 9, sul cambiamento della sezione o gruppo di appartenenza del socio nonché sull'ammontare delle quote sociali annuali di tesseramento;

- delibera la nomina e la revoca dei referenti per ciascun settore organizzativo dell'Associazione e, in particolare, del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere dei consiglieri facenti parte dell'ufficio di presidenza tra gli eletti e del referente regionale per i servizi antincendio, del referente regionale per i servizi di protezione civile, del referente regionale per le pubbliche relazioni, del referente regionale per le questioni tecniche e gli automezzi.
- redige il bilancio generale consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci, nonché la relazione sulla gestione sociale da allegarsi ai bilanci stessi;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di sezioni, gruppi e, su istanza motivata della sezione di riferimento, di distaccamenti;
- ratifica l'elezione dei consigli di sezione e la nomina dei rispettivi coordinatori;
- ratifica il rendiconto economico finanziario delle sezioni;
- determina la quota sociale annuale di tesseramento nonché gli eventuali contributi integrativi in relazione alle attività svolte dall'Associazione;
- propone all'assemblea generale dei soci le modifiche dello Statuto;
- redige il Regolamento, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante dell'assemblea dei coordinatori o degli altri organi sociali centrali o periferici che siano all'uopo interpellati o che ne facciano richiesta;
- ratifica la nomina e la revoca dei referenti territoriali;
- nomina le commissioni centrali, attribuendo loro le relative funzioni;
- nomina e revoca gli ispettori ed i commissari;
- adotta e revoca i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;



- delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto o dal Regolamento.

- convoca l'assemblea generale dei soci per lo svolgimento delle elezioni suppletive al fine di colmare eventuali lacune che si verifichino fra i propri componenti ai sensi dell'art. 23, secondo le modalità previste dal regolamento.

I Consiglieri Direttivi entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione presso la competente Autorità, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Articolo 21

L'Assemblea dei Coordinatori

L'Assemblea dei Coordinatori è composta dai membri del Consiglio Direttivo, dai coordinatori delle sezioni, dai referenti di gruppo e dai referenti territoriali.

L'Assemblea dei Coordinatori si riunisce almeno 2 volte l'anno per discutere di argomenti di carattere organizzativo o programmatico, relativi al miglioramento della risposta operativa dell'Associazione nei settori di attività e del coordinamento della risposta stessa, fra i vari livelli della struttura organizzativa.

L'Assemblea dei Coordinatori è sempre interpellata, con compiti consultivi, dal CD, in occasione delle modifiche del regolamento operate da quest'ultimo.

Il libro dei verbali dell'Assemblea dei Coordinatori è tenuto a cura del Consiglio Di-

rettivo.

Articolo 22

Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi presso la sede regionale dell'Associazione, ovvero nel diverso luogo motivatamente individuato dal presidente al momento della convocazione, sotto la presidenza del presidente stesso o del vicepresidente.

In prima convocazione, il consiglio direttivo è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza semplice dei suoi componenti. In seconda convocazione ovvero a distanza di almeno un'ora dall'orario di prima convocazione, il consiglio direttivo è regolarmente costituito con l'intervento di almeno cinque consiglieri.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In seno al consiglio direttivo non è ammessa delega.

L'assenza ingiustificata di un consigliere a più di tre riunioni annuali del consiglio comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Le deliberazioni adottate dal consiglio direttivo sono riportate, anche in via sintetica, su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte unitamente al presidente.

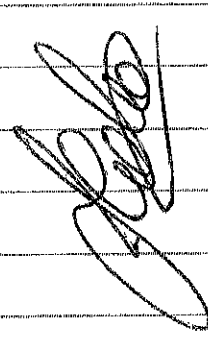
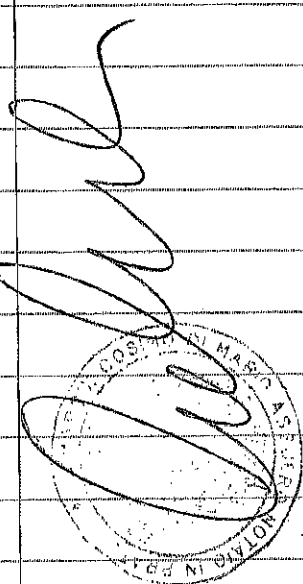
Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del medesimo.

Articolo 23

Vacanze tra i membri del consiglio direttivo

In caso di vacanza tra i membri del consiglio direttivo – per qualsiasi ragione verificatasi – la carica vacante è attribuita al primo dei candidati non eletti.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'integrazione del numero dei consiglieri direttivi, nel modo previsto dal comma precedente,



il presidente convoca l'assemblea generale dei soci, per lo svolgimento di apposite elezioni suppletive al fine di reintegrare il numero dei componenti del consiglio direttivo stesso.

Il consigliere eletti con le elezioni suppletive restano in carica per la medesima durata della consiliatura nella quale sono stati eletti.

Articolo 24

Il presidente

Il presidente è il rappresentante legale e morale dell'Associazione nonché presidente dell'assemblea generale e del consiglio direttivo.

E' eletto e revocato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti elettivi.

Svolge tutte le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento o delegate dal consiglio direttivo.

Nei casi di particolare urgenza e necessità il presidente può adottare le decisioni di competenza del consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza, con l'obbligo di sottoporle all'ufficio di presidenza stesso, per la ratifica, entro e non oltre tre giorni dalla loro adozione.

Nel caso di pubbliche calamità il presidente, o un suo delegato, può assumere la direzione di tutti i servizi di intervento e di soccorso dell'Associazione, assistito dai coordinatori, o loro delegati, delle sezioni coinvolte nell'opera di soccorso.

Il presidente convoca l'assemblea generale dei soci ed il consiglio direttivo.

In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni e i suoi poteri sono esercitati dal vicepresidente.

La carica di presidente non è cumulabile con le altre cariche elettive del consiglio direttivo né può rivestire carica di Coordinatore di Sezione.

Articolo 25

Il potere di firma

Il presidente ha, in via ordinaria, il potere di firma per tutti gli atti dell'Associazione.

Il presidente può delegare ad altri consiglieri, ai referenti territoriali, ai coordinatori o ai capigruppo il potere di firma di particolari atti.

La delega può essere concessa per un singolo atto o per un insieme omogeneo di atti destinati al medesimo progetto o finalità, con espressa indicazione della data di emissione, del termine di durata e delle condizioni limitative di rilascio della delega stessa.

Nessun socio è autorizzato a contrarre impegni vincolanti per l'Associazione o per una delle sue articolazioni operative o territoriali, né a sollecitare, trattare e sottoscrivere convenzioni o contratti, senza averne ricevuto espressa autorizzazione e delega dal consiglio direttivo, previa completa e circostanziata informativa.

Articolo 26

L'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza è composto da:

- presidente;
- vicepresidente;
- 3 (tre) membri del consiglio direttivo all'uopo nominati.

L'ufficio di presidenza si riunisce in ogni caso in cui il presidente lo ritenga necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, per

- eseguire le deliberazioni del consiglio direttivo;
- deliberare sull'adozione degli atti gestionali urgenti salvo riferirne al più presto al consiglio direttivo, nella sua prima adunanza utile, per la loro ratifica;

- provvedere alla gestione quotidiana ordinaria dell'Associazione e della sua sede.

L'ufficio di presidenza è regolarmente costituito con l'intervento di almeno tre membri e delibera a maggioranza assoluta.

Le deliberazioni dell'ufficio di presidenza sono raccolte in un apposito libro, redatto a cura del segretario o consigliere nominato ad uopo.

Il libro dei verbali dell'Ufficio di Presidenza è tenuto a cura del medesimo.

Articolo 27

Il collegio degli ispettori contabili

Il collegio degli ispettori contabili è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti. E' presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio degli ispettori contabili collabora con l'organo di controllo avente funzioni anche di Revisore dei conti al fine di vigilare sull'adequatezza dell'assetto contabile e sulla gestione amministrativa generale dell'Associazione soprattutto svolgendo opera ispettiva e di controllo contabile sulle sezioni attraverso anche incontri sul territorio.

Il controllo sulla gestione deve avvenire almeno in via quadrimestrale ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali del collegio, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo e trasmesso tempestivamente all'organo di controllo.

Il libro dei verbali del Collegio degli Ispettori Contabili è tenuto a cura del medesimo.

Alla fine di ciascun esercizio sociale il collegio collabora alla predisposizione della relazione ai bilanci svolta dall'Organo di controllo avente funzioni an-

che di revisore dei conti nella quale sono esposte all'attenzione dell'assemblea generale dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno.

Il collegio delibera a maggioranza dei suoi membri effettivi.

Articolo 28

Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da cinque membri effettivi e due membri supplenti. E' presieduto dal componente avente maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra gli organi dell'Associazione e tra l'Associazione ed i soci.

Esamina le interpellanze dei consigli di sezione e dei gruppi sull'operato degli organi centrali dell'Associazione.

Decide sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari deliberati dal consiglio direttivo.

Si pronuncia insindacabilmente in merito alle questioni di carattere morale della vita dell'Associazione, alla interpretazione dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dagli organi sociali.

Il collegio è regolarmente costituito con l'intervento di almeno tre membri effettivi e delibera a maggioranza dei presenti.

Il libro dei verbali del Collegio dei Probiviri è tenuto a cura del medesimo.

Articolo 29

Vacanze tra gli ispettori contabili e i probiviri

In caso di vacanze tra i membri del collegio degli ispettori contabili o del collegio dei probiviri si procede all'integrazione mediante i membri supplenti e, successivamente, mediante la nomina dei soci primi non eletti. Qualora, per qualsiasi moti-

vo, non sia possibile procedere all'integrazione del numero dei membri del collegio degli ispettori contabili o del collegio dei probiviri nel modo previsto dal comma precedente, il presidente dell'Associazione, convoca l'assemblea generale dei soci, per lo svolgimento di apposite elezioni suppletive al fine di reintegrare il numero dei componenti di tali organi.

I membri eletti con le elezioni suppletive restano in carica per la medesima durata dei collegi nei quali sono stati eletti.

Articolo 30

I referenti territoriali

I referenti territoriali hanno funzioni di coordinamento e raccordo organizzativo, operativo ed informativo tra le sezioni e i gruppi aventi sede nell'ambito di un territorio, di solito corrispondente al territorio provinciale e rappresentano l'Associazione, in forza di delega appositamente conferita da parte del consiglio direttivo, nei confronti degli Enti o Amministrazioni pubbliche di livello provinciale o di quegli Enti o Amministrazioni pubbliche competenti relativamente all'ambito territoriale individuato dal consiglio direttivo per il referente territoriale.

I referenti territoriali sono nominati nei territori corrispondenti all'ambito territoriale individuato dal consiglio direttivo, in cui operano almeno due sezioni o gruppi, dai coordinatori o dai capigruppo delle sezioni o dei gruppi medesimi e la loro nomina è ratificata dal consiglio direttivo.

L'incarico di referente territoriale ha la durata di tre anni ed è rinnovabile contestualmente al rinnovo delle cariche associative centrali.

Articolo 31

Le sezioni

Le sezioni costituiscono le articolazioni organizzative territoriali dell'Associazione

ed hanno il compito di perseguire gli scopi sociali nell'ambito territoriale di loro competenza nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali.

Le sezioni sono costituite con deliberazione del consiglio direttivo, previa valutazione dei necessari requisiti operativi e gestionali, ed hanno competenza nell'ambito del territorio loro assegnato dal consiglio direttivo stesso di concerto con i soci che aspirano a formare la sezione o con il consiglio di sezione.

Ciascuna sezione è composta da un numero minimo di quindici soci dei quali almeno dieci soci volontari operativi. Le sezioni curano, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, le iscrizioni dei soci e attuano ogni iniziativa volta a promuovere gli scopi dell'Associazione.

Articolo 32

L'assemblea dei soci della sezione

L'assemblea dei soci della sezione si tiene:

- almeno una volta l'anno, come previsto dal regolamento, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo e del rendiconto operativo della sezione
- ogni tre anni, per eleggere il consiglio della sezione, con le stesse modalità previste per l'elezione del consiglio direttivo e come precisato dal Regolamento;
- ogni volta che si verifichi una vacanza tra i consiglieri di sezione, per lo svolgimento delle elezioni suppletive finalizzate al reintegro del numero dei componenti del consiglio di sezione, da svolgersi con le stesse modalità previste per l'elezione del consiglio direttivo e come precisato dal Regolamento.



A handwritten signature in black ink.

Può essere convocata ogniqualvolta si renda necessario o quando ne sia stata fatta richiesta scritta al segretario della sezione da almeno un quarto dei soci della sezione stessa.

L'assemblea è ordinariamente convocata dal coordinatore, ma può essere convocata d'ufficio dal consiglio direttivo o dal commissario, nel caso di gravi problematiche o inadempienze della sezione.

Quanto ai criteri di validità delle adunanze ed alle procedure elettorali si applicano le stesse disposizioni previste dall'articolo 19 per l'assemblea generale dei soci.

Articolo 33

Il consiglio di sezione

I soci iscritti presso ciascuna sezione ed aventi diritto al voto, riuniti nell'assemblea di sezione, eleggono il consiglio di sezione, secondo le disposizioni del Regolamento.

Sono applicabili all'elezione del consiglio di sezione, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto e del Regolamento relative alla gratuità, eleggibilità, incompatibilità e durata delle cariche sociali regionali, fatta eccezione per l'anzianità triennale di iscrizione di cui al quarto comma dell'art. 15.

Il consiglio di sezione è composto da un consigliere ogni dieci soci maggiori d'età, in ogni caso con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 11 (undici) consiglieri.

I soci minorenni, attraverso coloro che hanno la responsabilità genitoriale, eleggono un loro delegato che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di sezione.

Il consiglio di sezione eletto:

- elegge tra i suoi membri il coordinatore, il vicecoordinatore;
- nomina il segretario, il tesoriere ed i referenti operativi nelle modalità previ-

ste dal regolamento.

- comunica gli incarichi assegnati al Consiglio Direttivo;
- redige il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo della sezione nonché la dettagliata relazione dell'attività svolta, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il termine previsto dal regolamento e trasmette il relativo verbale e documentazione amministrativa al consiglio direttivo;
- adotta tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli scopi dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza della sezione in autonomia o in collaborazione con altre articolazioni territoriali dell'Associazione stessa;
- attua le delibere dell'assemblea dei soci della sezione nonché le delibere del presidente, dell'ufficio di presidenza e del consiglio direttivo;
- richiede al consiglio direttivo l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- delibera su tutte le materie di sua competenza ai sensi del presente Statuto e del Regolamento.

In seno al Consiglio di Sezione non è ammessa delega.

La carica di coordinatore e vicecoordinatore non è cumulabile con gli incarichi di segretario e tesoriere.

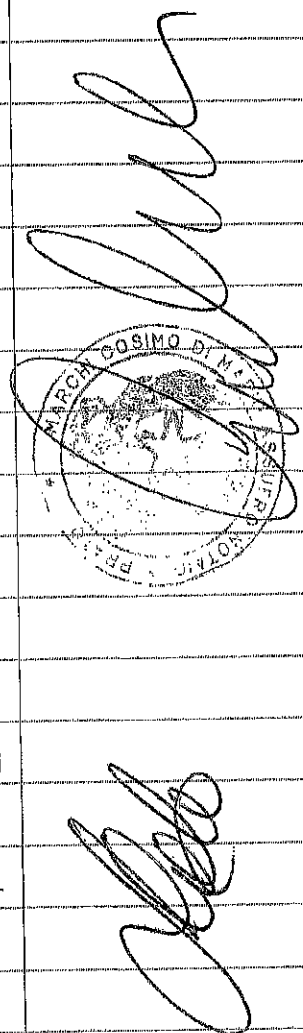
Similmente al Consiglio Direttivo, l'assenza ingiustificata di un consigliere di sezione a più di tre riunioni annuali anche non consecutive comporta la sua decadenza.

Articolo 34

Il coordinatore di sezione

Il coordinatore di sezione:

- ha la rappresentanza morale della sezione e può essere delegato dal pre-



The block contains a large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature is a circular notary stamp. The stamp features a central emblem and the text "COSIMO DI MARIA" around the top edge, with "NOTAIO" at the bottom. The stamp is partially obscured by the signature.

sidente dell'Associazione a sottoscrivere gli atti di interesse della sezione

stessa;

- comunica ogni anno al consiglio direttivo, per la ratifica, il rendiconto operativo della gestione ed il rendiconto economico finanziario di sezione, preventivamente approvati dall'assemblea dei soci della sezione;
- convoca e presiede l'assemblea dei soci della sezione ed il consiglio di sezione;
- è moralmente responsabile della gestione della sezione, unitamente a tutti i membri del consiglio di sezione, nei confronti dell'Associazione tutta.
- assiste il presidente o il referente territoriale nell'attività di coordinamento operativo dei servizi di intervento e di soccorso dell'Associazione;

Articolo 35

I distaccamenti

Al fine di meglio perseguire gli scopi dell'Associazione, le sezioni possono dar vita, nell'ambito del territorio di loro competenza, a distaccamenti.

I distaccamenti sono istituiti con delibera del consiglio di sezione di concerto con i referenti territoriali ed il consiglio direttivo che ne ratifica la costituzione mediante apposita deliberazione.

I distaccamenti hanno l'autonomia organizzativa loro concessa dalla sezione di appartenenza, dalla quale dipendono a tutti gli effetti.

I distaccamenti sono dotati di mezzi ed equipaggiamenti da parte della sezione di appartenenza, nei limiti di disponibilità della stessa.

Articolo 36

Il responsabile del distaccamento

Il consiglio di sezione, sentiti i soci del distaccamento, nomina un socio operante

presso il distaccamento quale responsabile dello stesso. Qualora il responsabile del distaccamento non faccia già parte del consiglio di sezione, egli entra a farne parte senza diritto di voto.

Articolo 37

I gruppi

I gruppi sono articolazioni operativo-organizzative facoltative dell'Associazione.

Possono essere formati da un numero illimitato di soci e sono istituiti con deliberazione del consiglio direttivo in via:

transitoria, quale eventuale fase preliminare rispetto alla costituzione di una sezione, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni;

temporanea, per fronteggiare esigenze operative o organizzative di varia natura.

L'autonomia organizzativa, operativa e gestionale dei singoli gruppi è stabilita dal consiglio direttivo dal quale i gruppi stessi dipendono a tutti gli effetti.

Articolo 38

Il capogruppo

Il capogruppo dirige l'operato del gruppo e ne è responsabile.

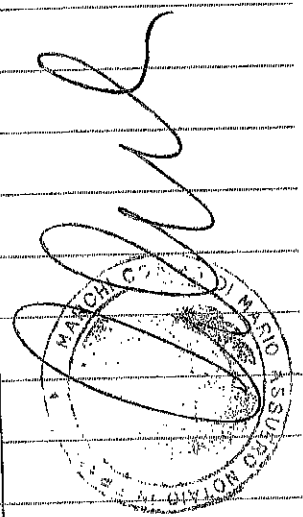
Il capogruppo è nominato dal consiglio direttivo sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, dei membri del gruppo stesso.

Articolo 39

Le commissioni

Per meglio realizzare gli scopi sociali, sia il consiglio direttivo che i singoli consigli di sezione possono nominare delle commissioni con compiti consultivi, consulenziali o di supporto tecnico-operativo.

Ogni commissione opera secondo le direttive impartite da un membro incaricato dal livello costituente la commissione (consiglio direttivo o dal consiglio di sezione).



A handwritten signature, likely of the notary, written in dark ink.

Le commissioni possono comprendere anche soggetti esterni all'Associazione e possono essere temporanee o permanenti.

La creazione di commissioni è auspicabile quale metodo di coinvolgimento e partecipazione dei soci, con riguardo alle loro rispettive specifiche competenze, alla crescita morale e materiale dell'Associazione.

Articolo 40

I commissari

In caso di gravi problematiche gestionali o amministrative manifestatesi all'interno di una sezione o di un gruppo, il consiglio direttivo può nominare uno o più commissari, scelti tra i soci dell'Associazione, al fine di presiedere e dirigere la sezione o il gruppo medesimi. I commissari attuano, di concerto con il consiglio direttivo, le direttive loro impartite al momento del conferimento dell'incarico e rendono conto del loro operato al suo termine.

Se non altrimenti previsto dal consiglio direttivo al momento del conferimento dell'incarico, i commissari svolgono le funzioni proprie dei consigli di sezione, dei coordinatori o dei capigruppo.

Articolo 41

Gli ispettori

Al fine di verificare costantemente la generale efficienza operativa delle sezioni, dei distaccamenti e dei gruppi, il consiglio direttivo può nominare, tra i soci dell'Associazione, uno o più ispettori.

Le sezioni, i distaccamenti ed i gruppi soggetti ad attività ispettiva sono tenuti a prestare la massima collaborazione agli ispettori.

Articolo 42

Il centro operativo regionale

Il centro operativo regionale è una struttura facoltativa di coordinamento dei servizi di protezione civile ed antincendio dell'Associazione.

Opera sotto la supervisione del referente regionale del settore di intervento - ovvero, nel caso di interventi misti, sotto la supervisione congiunta dei due referenti regionali per i servizi di protezione civile e per i servizi antincendio - ed ha il compito di coadiuvare gli interventi di emergenza attuati da sezioni o gruppi

Articolo 43

I nuclei di intervento specialistico

I nuclei di intervento specialistico costituiscono strutture destinate a fornire unità di intervento specializzate per lo svolgimento di specifici interventi di antincendio o protezione civile.

Sia i Referenti operativi regionali che ciascuna sezione o gruppo può costituire, previa deliberazione del consiglio direttivo, un nucleo di intervento specialistico in uno o più settori di intervento di protezione civile o dell'antincendio boschivo.

I nuclei sono gestiti, di concerto con il referente regionale per i servizi di protezione civile o antincendio boschivo, da un consigliere regionale appositamente delegato, dal coordinatore di sezione o da un consigliere di sezione all'uopo delegato. I nuclei costituiti nell'ambito di un gruppo sono gestiti, di concerto con il referente regionale per i servizi di protezione civile, dal capogruppo o da un suo delegato.

Articolo 44

Verball degli organi collegiali

Per ogni adunanza di ciascun organo collegiale dell'Associazione, sia centrale che periferico, deve essere redatto un verbale da conservare in apposito libro.

Dal verbale devono risultare i presenti, gli argomenti trattati le decisioni e le deliberazioni eventualmente prese nonché l'eventuale dissenso e le motivazioni di ciascuno

dei partecipanti in disaccordo rispetto alle decisioni adottate.

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Articolo 45

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed indivisibile.

E' costituito da:

beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

proventi ottenuti dall'Associazione, a livello centrale o locale, a titolo di quote sociali, di contributi degli aderenti e di terzi, di convenzioni, di contributi pubblici nazionali ed internazionali, di erogazioni, elargizioni, lasciti, donazioni, sussidi, di entrate provenienti da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del codice

del terzo settore , da raccolta fondi e di interessi su capitali;

avanzi di gestione;

ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio sociale è amministrato dal consiglio direttivo, in collaborazione con i consigli delle sezioni.

Ferma restando l'unicità del patrimonio associativo, le sezioni hanno la piena disponibilità delle strutture, mezzi, attrezzature e proventi finanziari di loro competenza o a loro disposizione per lo svolgimento dei servizi statutari.

Qualora si verifichi una rilevante e protratta sproporzione tra le attitudini e le necessità operative di una sezione o di un gruppo ed i beni strumentali a disposizione di questi, il consiglio direttivo, di concerto con il consiglio della sezione o con il capogruppo, può assegnare in via temporanea parte di detti beni strumentali ad altre sezioni o gruppi.

Articolo 46

Intestazione dei beni sociali

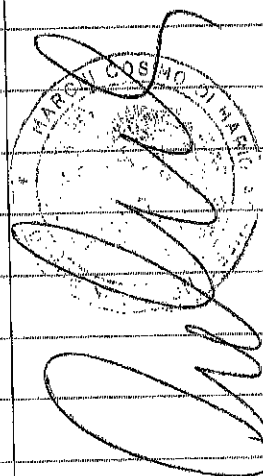
Stante l'unità del patrimonio e della rappresentanza legale dell'Associazione, tutti i beni facenti parte del patrimonio sociale sono intestati direttamente all'Associazione.

Articolo 47

Il conferimento di beni e capitali

Ogni attribuzione patrimoniale o erogazione finanziaria a favore di ciascuna delle articolazioni organizzative, centrali o periferiche dell'Associazione, da chiunque operata, deve essere direttamente conferita o accreditata da parte del soggetto erogatore, sia esso pubblico o privato, alla tesoreria regionale.

Ogni attribuzione patrimoniale o erogazione finanziaria a favore di ciascuna delle articolazioni organizzative periferiche - sezioni o gruppi - dell'Associazione, da chiunque operata, deve essere direttamente conferita o accreditata da parte del soggetto erogatore, sia esso pubblico o privato, alla tesoreria dell'articolazione or-



A large, stylized signature is written on the right side of the page, overlapping the text of Article 47.

ganizzativa periferica.

Quanto sopra non si applica al versamento delle quote sociali ed ai movimenti strettamente pertinenti agli equipaggiamenti personali dei soci.

Parimenti, la disposizione di cui al primo comma, nonché la detrazione di cui agli articoli 47 e 48, non si applicano alle piccole entrate marginali e non continuative.

Ciascuna sezione versa alla tesoreria regionale una parte della quota di tessera-mento di ciascun socio. Detta parte è stabilita annualmente dal consiglio direttivo.

Articolo 48

I fondi delle sezioni e dei gruppi

Le sezioni non hanno autonomia amministrativa ma solo gestionale. Possono disporre liberamente, limitatamente al perseguimento degli scopi sociali, dei fondi di loro competenza, fatta salva la preventiva richiesta di autorizzazione al consiglio direttivo per le spese unitarie eccedenti il quindici per cento del bilancio consuntivo della sezione per l'anno precedente. Tutti i beni iscrivibili ai pubblici registri, siano essi eccedenti il limite di spesa piuttosto che donati, devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo provvede a comunicare l'autorizzazione alla spesa a seguito di richiesta effettuata per scritto corredata dal verbale di consiglio di sezione in cui si è discusso la spesa, a mezzo di deliberazione motivata.

Tutte le attribuzioni patrimoniali o erogazioni finanziarie di competenza delle singole sezioni, pervenute alla tesoreria regionale, sono versate alle sezioni stesse entro quindici giorni - salvo il maggior termine giustificato da oggettive e straordinarie necessità gestionali - operata la detrazione di competenza regionale di cui all'articolo 49.

La detrazione operata sulle attribuzioni patrimoniali o erogazioni finanziarie di com-

petenza delle singole sezioni, direttamente pervenute alle sezioni stesse, deve essere versata alla tesoreria regionale entro quindici giorni, salvo il maggior termine giustificato da oggettive e straordinarie necessità gestionali.

Articolo 49

Il fondo regionale

Il fondo regionale è costituito da:

- le risorse corrispondenti alla quota di detrazione operata sulle attribuzioni patrimoniali o erogazioni finanziarie provenienti da enti pubblici di competenza delle singole sezioni, fissata nella misura minima del dieci per cento delle stesse, fatta salva la maggiore misura percentuale eventualmente deliberata dal consiglio direttivo per straordinarie, specifiche e temporanee esigenze gestionali;
- la parte della quota sociale di tesseramento di ciascun socio;
- gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 51 del presente Statuto;
- ogni altro provento, di qualsiasi natura, pervenuto direttamente alla tesoreria regionale.

Detto fondo è direttamente gestito dal consiglio direttivo per:

- la gestione della sede regionale e del centro operativo regionale;
- il finanziamento temporaneo e/o straordinario di sezioni o gruppi che versino in oggettive condizioni di necessità;
- altre motivate esigenze gestionali.
- Il perseguimento in via generale degli scopi associativi.

Articolo 50

Esercizio sociale e bilancio sociale

	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Il bilancio di esercizio o bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	
	Il consiglio direttivo documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività, di cui all'articolo 4, che siano state svolte.	
	Il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno dell'esercizio sociale successivo.	
	Il bilancio preventivo e quello di esercizio o consuntivo sono redatti dal tesoriere, deliberati dal consiglio direttivo e sottoposti, unitamente ad una relazione illustrativa sulla gestione sociale, all'esame del collegio degli ispettori contabili e dell'organo di controllo in funzione di revisore dei conti.	
	Il collegio degli ispettori contabili e il revisore dei conti esaminano i bilanci e la relazione illustrativa e li restituiscono, con visto di approvazione, al consiglio direttivo entro il termine previsto dal regolamento.	
	I bilanci, corredati dai documenti di legge e la relazione illustrativa sulla gestione con il visto del Revisore dei conti e del collegio degli ispettori contabili, sono depositati presso la segreteria regionale e fatti pervenire in copia a ciascuna sezione e gruppo almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale dei soci, chiamata ad approvarli.	
	All'assemblea generale dei soci oltre alla relazione di missione viene altresì sottoposto il rendiconto operativo relativo all'attività sociale, conclusa al trentuno dicembre dell'anno precedente.	

L'Associazione, per ogni annualità di riferimento, qualora risulti aver conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori alla soglia di legge, redigerà e depositerà presso la competente Autorità, e pubblicherà nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida che risulteranno in vigore, a sensi di legge.

Il bilancio sociale, redatto da Consiglio Direttivo, è sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione ed è depositato e pubblicato a cura del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 51

Il Rendiconto economico finanziario delle sezioni e dei gruppi

Le sezioni - ed i gruppi ai quali sia stata eventualmente conferita autonomia gestionale - sono tenuti a redigere i rendiconti economico finanziari preventivo e di esercizio o consuntivo, da far approvare alla assemblea dei soci di sezione.

Il rendiconto economico finanziario deve essere fatto pervenire al Consiglio Direttivo per la ratifica entro il termine previsto dal regolamento unitamente al rendiconto operativo relativo all'attività sociale conclusa al trentuno dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio direttivo provvede all'acquisizione e alla verifica di tali documenti, utilizzando i dati per la compilazione dei bilanci generali dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci.

Articolo 52

Sanzioni

Le sezioni o i gruppi che non ottemperino alle disposizioni di cui al presente Statuto, in particolare al precedente articolo 51, o disattendano le istruzioni generali del consiglio direttivo, possono essere assoggettate ad una sanzione pecuniaria

d'importo massimo pari al dieci per cento di tutte le attribuzioni patrimoniali o erogazioni finanziarie di loro competenza relative all'anno precedente. Qualora i comportamenti censurati proseguano anche nel corso dell'esercizio sociale seguente, il consiglio direttivo potrà disporre l'aumento di detta sanzione fino alla metà di tutte le entrate relative all'anno precedente ovvero il commissariamento della sezione, in ragione della gravità e della durata dei comportamenti censurati.

Le somme relative alle sanzioni pecuniarie di cui sopra confluiscono nel fondo regionale previsto dall'articolo 49.

Articolo 53

Organo di controllo

Il Consiglio Direttivo nomina ogni tre anni, in concomitanza con il rinnovo delle cariche sociali centrali, l'Organo di Controllo che avrà forma monocratica.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm. e ii., in quanto applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017 e ss.mm. e ii., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Dlgs 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo è demandata ordinariamente anche la revisione legale dei conti.

In ragione di quanto sopra l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Articolo 54

Atti e pubblicazioni dell'Associazione

Nessun documento o pubblicazione potrà qualificarsi ufficialmente per atto dell'Associazione se non avrà ricevuto la preventiva approvazione del consiglio direttivo.

Articolo 55

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

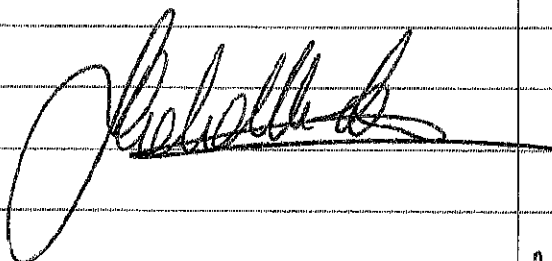
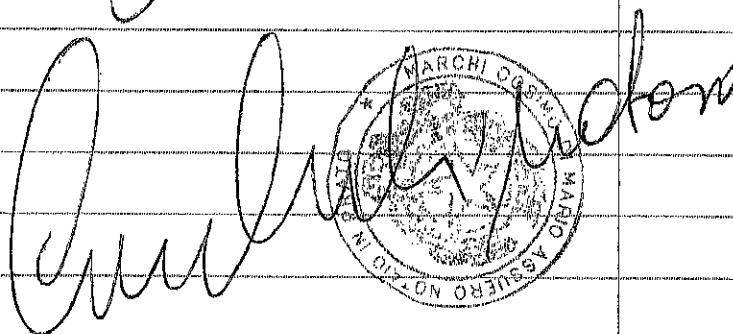
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea generale dei soci in sessione straordinaria nomina i liquidatori, scegliendoli tra i soci, e stabilisce le modalità della liquidazione.

L'assemblea generale dei soci che delibera lo scioglimento deve prevedere la devoluzione del patrimonio sociale residuo ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi conformi o compatibili con quelli contemplati nel presente Statuto, sentito l'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

Articolo 56

Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Regolamento ed
alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pellelli', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio...', written over a circular stamp. The stamp contains the text 'MARCHI OSS. M. MAIO ASSURERO NO. 10 IN' and a central emblem.